



COMUNE DI NEIVE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 57 DEL 25 /11/2019

PROT. 7084

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART 191 D.LGS 152/2006 MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

IL SINDACO

Considerato:

- che nella giornata del 25.11.2019 a seguito delle abbondanti precipitazioni dei giorni 23 e 24 novembre 2019 si sono verificate smottamenti e movimenti franosi che hanno interessato diversi tratti di strade comunali;

- che occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dal fango, dai detriti e in genere da ogni materiale presente sul sedime stradale interessate dall'evento calamitoso;

Posto che, al fine di quanto sopra, occorre pertanto individuare con urgenza siti idonei presso i quali effettuare il deposito provvisorio dei materiali oggetto dell'intervento di sgombero;

Ritenuto che sussistano i motivi di contingibilità e urgenza;

Visto l'art 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art 191 del D.Lgs 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente,

Ritenuto che, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dalsummenzionato art 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Considerato che:

-il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art 191 Ex D.Lgs 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

-non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si rende evidente il legittimo ed inevitabile

ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs 152/2006, atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie ; Individuata la seguente area dove depositare temporaneamente i materiali in questione come l'unica attualmente idonea allo scopo :

-area demaniale sita in Foglio 1 mapp.150–parte;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione all'Albo pretorio nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Visto l'art 192 del D.lgs 152/2006 il quale prescrive ai commi 1) che l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo sono vietati; 2) che "è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art 50 e 54 D. Lgs 267/2000;

ORDINA

1) Per le ragioni meglio precisate in premessa, il deposito temporaneo dei rifiuti, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e succ. modifiche ed integrazioni presso il sottoelencato sito:

-area demaniale sita in Follo Fg 1, mapp. 150 – parte,

2) Che potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

- materiale detritico derivante dall'alluvione (sabbia, terra, materiali lignei)

3) alla polizia locale comunale è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza

SI PRECISA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 25 novembre 2019

IL SINDACO

Annalisa GHELLA

